

Regolamento disciplina commercio aree pubbliche
Comune di Selargius

*Adottato con DCC 31/2009
In vigore dal 7 giugno 2009*

COMUNE DI SELARGIUS

DISCIPLINA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Regolamento disciplina commercio aree pubbliche
Comune di Selargius

*Adottato con DCC 31/2009
In vigore dal 7 giugno 2009*

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione, il mercato settimanale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere.

ARTICOLO 2
FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in applicazione delle vigenti normative in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, del mercato settimanale, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ARTICOLO 3
COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo il Direttore dell'Area ove è inserito il Servizio Attività Produttive ha facoltà di emanare direttive in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche.
3. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui alla normativa vigente.

ARTICOLO 4
DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni decennali non sono tacitamente rinnovate alla scadenza, non possono essere cedute a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
2. Sono assoggettate al pagamento del canone annuo previsto dal Regolamento Comunale che disciplina il Canone per l'Occupazione del Suolo Pubblico.

ARTICOLO 5
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni

Regolamento disciplina commercio aree pubbliche
Comune di Selargius

Adottato con DCC 31/2009

In vigore dal 7 giugno 2009

riservati al transito o comunque non in concessione.

E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt (misurati nella parte più bassa), e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di 0,50 mt, a condizione che non siano di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi di tempo limitati dovuti a causa di forza maggiore.
5. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti, e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
6. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso.
7. Non vi deve essere ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
8. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
9. Non è permesso occupare spazi carrabili, ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
10. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
11. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, ove siano presenti, ovvero preparare in appositi sacchetti i materiali di rifiuto e depositarli accatastati sul proprio posteggio favorendone la raccolta da parte del personale incaricato.

ARTICOLO 6

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

1. Il Comune rilascia la concessione decennale di un solo posteggio per ogni mercato; l'assegnazione avverrà tramite bando comunale, sulla base delle seguenti priorità:
 - **Maggiore anzianità** di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - **Anzianità complessiva maturata**, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 228/2001;
 - in caso di parità **a sorteggio**.
2. Prima della pubblicazione di detto bando, si dovrà procedere alla predisposizione di una selezione, riservata agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le migliori,

*Adottato con DCC 31/2009
In vigore dal 7 giugno 2009*

sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi.

ARTICOLO 7 **POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. Gli imprenditori agricoli che aspirano alla titolarità di posteggio debbono comprovare la qualità di produttore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione, accompagnata dal certificato di produzione per ogni anno di attività.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) a carattere annuale;
 - b) a carattere stagionale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

ARTICOLO 8 **CRITERI DI VARIAZIONE PER MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI**

1. MIGLIORIA

- a) Il Comune entro il 28 febbraio di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia riferita ai posteggi attrezzati; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglione in bollo rispettivamente entro il 31 marzo.
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 aprile.
- c) Le miglioni, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità di cui all'art. 6, comma 1.

2. SCAMBIO

- A. E' consentito lo scambio di posto consensuale, debitamente motivato, fra due commercianti dello stesso settore merceologico, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, al Servizio Attività produttive che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

3. AMPLIAMENTO

- a) Nell'ambito del mercato è consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare lo spazio già concesso annettendovi un solo posteggio adiacente, a condizione che :
 - l'ampliamento non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda ed il cedente rinunci ad autorizzazione e concessione a favore del subentrante;
 - l'operatore interessato all'ampliamento presenti apposita domanda, redatta in carta legale, nella quale sia indicata la superficie di ampliamento, allegando copia conforme all'originale in bollo dell'atto di acquisizione dell'azienda , debitamente registrato, nonché la dichiarazione di rinuncia del cedente e restituendo contestualmente al Comune autorizzazione e concessione del posteggio rilevato,
- b) I posteggi oggetto dell'operazione di ampliamento, anche se sono considerati funzionalmente come un'unica azienda, mantengono numerazione e superfici indicate nella planimetria di mercato, pertanto :
 - In caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'operatore interessato o di revoca dell'autorizzazione stessa, i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente, al fine delle nuove assegnazioni dei posteggi liberi;

Regolamento disciplina commercio aree pubbliche
Comune di Selargius

Adottato con DCC 31/2009

In vigore dal 7 giugno 2009

- In caso di assenza dell'operatore interessato i posteggi da assegnare giornalmente ai partecipanti alla spunta, saranno due;
- c) Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento medesimo.

ARTICOLO 9
REVOCA DEL POSTEGGIO

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - **nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili** in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - **nell'ambito dell'area di mercato** mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. Successivamente all'assegnazione del posteggio, la modifica della categoria merceologica dell'attività esercitata comporta automaticamente la revoca del posteggio assegnato.

ARTICOLO 10
ATTI DI MERCATO

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e del rispettivo settore merceologico.
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e quella di scadenza della concessione
 - c) La graduatoria dei titolari di posteggio;
 - d) La graduatoria dei non assegnatari di posteggio;

ARTICOLO 11
REGISTRO DI MERCATO

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente in prima persona (o, nel caso di società, tramite preposto) nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, altrimenti viene considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia Locale provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato, l'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti, l'assegnazione temporanea dei posteggi liberi, oltre a verificare il pagamento del COSAP – Canone di occupazione del suolo pubblico per occupazione temporanea.
4. L'assenza dell'operatore assegnatario non verrà riportata nel registro qualora venga presentata al protocollo generale idonea giustificazione entro la giornata mercatale successiva o per i casi di forza maggiore di cui al comma 2.
5. Un estratto del Registro di mercato viene trasmesso al Servizio Attività Produttive con

Adottato con DCC 31/2009

In vigore dal 7 giugno 2009

periodicità trimestrale entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre solare.

ARTICOLO 12
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore mediante spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dalla Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 5/2006, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.
A parità di anzianità di presenze nel mercato, si procede per sorteggio.
In caso di subingresso (anche mortis causa), si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del cedente.
3. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
4. Non si può partecipare alla spunta tramite preposti, se non nel caso di società.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

ART. 13
TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

1. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte, effettuato nel rispetto delle norme, comporta il trasferimento della concessione di posteggio.
2. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda
3. In caso di subingresso vengono mantenuti i diritti acquisiti dal dante causa, comprese presenze e assenze maturate al mercato.
4. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento già formalizzato per la registrazione e regolarizzato dal punto di vista amministrativo presso lo SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive.
5. Qualora il subentrante modifichi la categoria merceologica del dante causa, vengono azzerate le presenze e le assenze maturate dal precedente titolare.

ART. 14
FORME DI PARTECIPAZIONE

1. Al fine di garantire la piena partecipazione degli operatori alle scelte di politica commerciale relative alle materie oggetto del presente regolamento, nonché di formulare proposte all'Amministrazione in ordine alla soluzione di problemi operativi nella gestione del mercato settimanale, vengono promosse e valorizzate le forme di consultazione previste dalla L. 241/90.

Regolamento disciplina commercio aree pubbliche
Comune di Selargius

Adottato con DCC 31/2009

In vigore dal 7 giugno 2009

2. A tale scopo è istituita una commissione di mercato, a carattere consultivo, composta dai rappresentanti degli operatori e delle associazioni di categoria, rinviando ai regolamenti dei singoli mercati le modalità di nomina e le funzioni precise.

ART. 15
SANZIONI

- 1) Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 17 e 18 della LR 5/2006 e sue m.s., della L. 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 29 comma 2 e 4 del D.lgs. 114/98.
- 2) Chiunque violi le norme del presente regolamento, quando queste non siano già specificatamente previste da altre disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a €450,00.
- 3) Per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo dell'adeguamento alle disposizioni contenute nel regolamento stesso.
- 4) L'inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 5) comporta la possibilità per il Comune di fare eseguire i ripristini dei luoghi o le altre disposizioni contenute nel regolamento, direttamente o mediante incarico ad una Ditta esterna, imputando le relative spese ai soggetti tenuti al pagamento della sanzione.
- 5) Il mancato pagamento dei tributi locali o dei canoni stabiliti dai regolamenti ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche:
 - a) per i titolari di concessione di posteggio comporta la sospensione della medesima fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; le assenze, durante tale periodo di sospensione, non sono computate ai fini della decadenza; fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale COSAP;
 - b) per gli spuntisti comporta l'impossibilità di partecipare alla spunta fino alla regolarizzazione del dovuto.
- 6) Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente all'esame dei ricorsi e degli scritti difensivi è il Sindaco del Comune di Selargius, nel cui territorio hanno avuto luogo le violazioni medesime.

ART.16
POSTEGGI ISOLATI

Le norme del presente regolamento si applicano ai posteggi isolati individuati nella delibera di Consiglio Comunale, per quanto non in contrasto con la normativa vigente.
In materia di orari di vendita per le predette attività, si rimanda ad apposita ordinanza del Sindaco.

ART.17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.